



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore PICHETTO FRATIN**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2010**

Disposizioni in materia di istituzione di un servizio di assistenza sanitaria provvisto di defibrillatori semiautomatici sulle navi e sui treni viaggiatori a lunga percorrenza

ONOREVOLI SENATORI. - Un servizio di primo intervento di assistenza sanitaria che prevede la presenza di un medico o di un infermiere con la dotazione di medicinali e di apparecchiature di pronto soccorso si rende necessario nelle lunghe percorrenze, cioè nei tragitti marittimi nazionali che superano le sei ore di viaggio e sui treni con percorrenza superiore a 600 chilometri e, comunque, che effettuano percorsi della durata di almeno 8 ore ovvero di almeno 1 ora e 30 minuti senza fermate intermedie. In particolare, il servizio di primo intervento a bordo di treni e navi deve prevedere la presenza di defibrillatori semiautomatici per almeno due motivi.

Innanzitutto perché molteplici esperienze, nazionali ed internazionali, hanno ampiamente dimostrato che l'aumento delle percentuali di sopravvivenza, per le persone improvvisamente colte da arresto cardiaco, è principalmente legato alla rapidità di poter effettuare la defibrillazione. I viaggiatori impegnati in lunghi tragitti più facilmente possono avere bisogno di assistenza medica o infermieristica, soprattutto, poi, se si tratta di persone anziane, donne in stato di gravidanza, disabili o bambini.

Il secondo motivo è quello relativo all'adeguamento delle ferrovie nazionali agli *standard* dei Paesi più evoluti, non solo per la distribuzione ai passeggeri di copie di quotidiani o per la disponibilità di un servizio bar. Ben più importante per tutti, credo,

sia garantire assistenza infermieristica di emergenza.

Per assicurare un idoneo servizio di prima emergenza, si ritiene che le navi e i treni viaggiatori debbano disporre di personale infermieristico che sia stato adeguatamente addestrato anche all'uso del defibrillatore semiautomatico.

Nel dettaglio, il presente disegno di legge si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 impone l'obbligo, in capo alle Ferrovie dello Stato ed alle compagnie marittime adibite al trasporto di passeggeri, di istituire un servizio di assistenza sanitaria a bordo, prevedendo la dotazione di defibrillatori semiautomatici e la presenza di personale abilitato a prestare primo soccorso in situazioni di emergenza.

L'articolo 2 stabilisce che la suddetta istituzione avvenga sulla base di uno schema di convenzione adottato con il Ministero della salute.

L'articolo 3 prevede l'emanazione, da parte del Ministro della salute, di un regolamento nel quale sono stabiliti i requisiti del personale medico ed infermieristico necessari per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e la dotazione delle apparecchiature e dei medicinali necessari all'espletamento del primo soccorso in caso di emergenza.

L'articolo 4, infine, precisa che il presente disegno di legge non comporta alcuna spesa od onere per lo Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al fine di tutelare la salute dei viaggiatori, nei tragitti marittimi nazionali che superano le sei ore di viaggio e sui treni che hanno percorrenza superiore a 600 chilometri, è fatto obbligo alla società Ferrovie dello Stato Spa e alle società private di navigazione adibite al trasporto di passeggeri sul territorio nazionale, di provvedere all'istituzione di un servizio di assistenza sanitaria a bordo, dotato, in particolare, di defibrillatore semiautomatico e di personale abilitato a prestare primo soccorso in caso di emergenza e in conformità a quanto disposto dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

## Art. 2.

1. Al fine dell'istituzione del servizio di cui all'articolo 1, comma 1, la società Ferrovie dello Stato Spa e le società private di navigazione adibite al trasporto di passeggeri sul territorio nazionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono, sulla base di uno schema di convenzione definito d'intesa con il Ministero della salute, un servizio di assistenza sanitaria. A tal fine, le medesime società possono avvalersi della collaborazione di associazioni ed enti pubblici e privati, in possesso delle abilitazioni sanitarie prescritte dalla normativa vigente.

## Art. 3.

1. Il Ministro della salute stabilisce, con proprio regolamento, da adottare ai sensi del-

l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i requisiti del personale medico e infermieristico nonché la dotazione delle apparecchiature di pronto soccorso e dei medicinali necessari all'espletamento del servizio di assistenza sanitaria di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge. Con il medesimo regolamento sono altresì definite le modalità di coordinamento tra il servizio di cui all'articolo 1, comma 1, e il servizio di emergenza sanitaria, codice «118», del Ministero della salute.

#### Art. 4.

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.